



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA
DI SAVONA**

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
Fax 019/993599

info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it
comunecelle@postecert.it



mod. com.tratt.musicali (2015)

Da presentare in duplice copia

AL COMUNE DI CELLE LIGURE
Ufficio Attività Produttive

OGGETTO: Comunicazione attività temporanea trattenimenti musicali con mezzi strumentali e/o dal vivo della durata massima di: gg. 4 consecutivi – gg. 12 al mese – gg. 50 all'anno

Art.10 Del.C.C. 39/2008 - Piano Comm.le Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ e residente a _____

In via/p.zza _____ n° _____

Codice fiscale _____

in proprio

in qualità di legale rappresentante di _____

con sede legale a _____

in via /p.zza _____ n° _____

codice fiscale _____

COMUNICA

Che, ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m., darà inizio all' attività accessoria a carattere temporaneo, non costituente attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, ed in particolare:

trattenimenti musicali con l'utilizzo di mezzi strumentali e/o dal vivo della durata massima di: gg. 4 consecutivi –gg. 12 al mese – gg. 50 all'anno (art. 44 comma 1 Reg. P.U.)

nei giorni _____
(ovvero come da elenco allegato)

con orario di esercizio dalle _____ alle _____ **(massimo 4 ore consecutive)**

all'interno dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

sito/a in via _____ all'insegna _____

A tal fine

Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere e falsità negli atti, dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 nonché dalla Legge 241/90, relativamente alla inammissibilità della conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge

DICHIARA

Di rispettare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di inquinamento acustico, sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi nonché ogni altra norma applicabile ed in particolare, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, rispettando le norme contenute nella L. 26.10.95, L.R. n°12 del 20.03.1998 e D.P.C.M. n°215 del 16.04.1999, nonché nel capo V "Quiete Pubblica e Attività Rumorose" del Reg. di P.U. in merito al quale si allega opportuna dichiarazione riferita agli artt. di seguito riportati:

ART. 41 - ORARI SPETTACOLI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore, di cui all'art. 40 del presente Regolamento, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 00:30, per massimo 4 ore consecutive.
2. E' possibile derogare dal rispetto di tali orari in occasioni o festività particolari, motivate e straordinarie quali capodanno, carnevale, concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o con il patrocinio dello stesso, da valutare di volta in volta previo parere e conseguente indirizzo da parte del Sindaco, fatti salvi i pareri eventualmente ostativi dei servizi competenti.
Le eventuali richieste di deroga all'orario per esigenze specifiche dei privati, visto l'iter più lungo, dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima.
3. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 42 - LIMITI MASSIMI SPETTACOLI

1. Il limite massimo ammissibile di immissione in facciata da non superare e' di:
65 dB Leq(A) negli intervalli 9.00-13.00 e 16.00-00.30
2. Non si considerano i limiti differenziali.
3. Tali limiti si intendono fissati in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART. 43 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

1. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, circhi, teatri tenda o strutture simili, spettacoli e manifestazioni musicali, feste popolari o similari, comportanti l'utilizzo di sistemi di amplificazione, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:
 - i. durata della manifestazione non oltre le ore 00.30 e per non più di 4 gg consecutivi;
 - ii. emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, Leq(A), misurato nell'edificio più esposto, non superiori a 65 dB(A).

ART. 44 - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO

1. Le attività temporanee possono avere durata massima fino a 4 giorni consecutivi e comunque per un numero massimo di giornate pari a 12 al mese e 50 all'anno, i soggetti interessati devono presentare comunicazione al protocollo comunale almeno 3 giorni prima dell'evento, allegando un'autodichiarazione/dichiarazione sostitutiva recante l'indicazione della tipologia di attività e le modalità di svolgimento della stessa, nonché l'impegno al rispetto degli orari e dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. Le suddette attività dovranno inoltre non coincidere o essere in conflitto con manifestazioni organizzate dal Comune nelle aree limitrofe, prescrizione che si riterrà ottemperata previa apposizione di relativo visto dell'Ufficio Sport, Turismo e spettacolo, sulla comunicazione trasmessa .
3. Nel caso in cui l'intrattenimento musicale non fosse effettuato a causa del maltempo, la giornata potrà essere recuperata, previa comunicazione da parte del soggetto interessato il giorno successivo all'annullamento dell'evento.
4. Nel caso in cui le attività di cui al presente articolo fossero effettuate senza presentazione della comunicazione oppure in casi accertati di superamento del limite massimo di cui all'art.46 del presente regolamento, oltre alle sanzioni previste per le specifiche violazioni, l'esercizio non potrà svolgere attività musicali per tutto l'anno solare in corso, quando si configuri la reiterazione della violazione (dalla seconda violazione / anno).

Che l'attività accessoria non configura lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento in quanto:

- il trattenimento si svolge nel corso della normale attività di somministrazione;
- i locali non sono appositamente allestiti e non sono idonei all'accogliimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non è previsto il pagamento di un biglietto all'ingresso;
- non sono applicati aumenti dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto.

Che non viene effettuata attività di ballo;

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- Copia della carta d'identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Allegato B3
- Calendario giornate trattenimenti.
- _____

Data _____

Firma _____